



**PAPÀ E MAMME
SEPARATI**

Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione

AIUTACI AD AIUTARE

Caro Socio/Sostenitore,

il Vostro aiuto permetterà il raggiungimento del nostro obiettivo principale, cioè, migliorare le condizioni di vita dei bambini attraverso un supporto specifico ai genitori e alle famiglie, in fase di separazione e in difficoltà.

Per continuare a svolgere le nostre attività è fondamentale il vostro contributo, attraverso:

- 1) **iscrizione** annuale per contribuire in maniera attiva e partecipare alle attività sociali, oppure facendo una **donazione** detraibile fiscalmente, mediante bonifico sul nostro conto corrente attraverso il numero **IBAN: IT28K05034 1010000000039417**
- 2) **versamento** della **quota del 5 x 1000** direttamente sul nostro **CF: 94046050038** che va indicato nella dichiarazione dei redditi annuale (art. 1, comma 1, lettera a) e lettera e), DPCM 23 aprile 2010)

La legge, prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una ODV (Organizzazioni di volontariato e di Utilità Sociale).

La persona fisica o l'impresa che effettuino una donazione (liberalità in denaro o in natura) a favore dell' **Associazione Papà e Mamme Separati Odv di Novara**, possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere, ossia possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri.

Deduzioni e Detrazioni

Le **deduzioni** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

Le **detrazioni** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno.

PERSONE FISICHE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

Le persone fisiche possono scegliere se dedurre o detrarre l'importo complessivo delle donazioni fatte:

- 3) **dedurre** nella dichiarazione dei redditi le donazioni (liberalità in denaro o in natura) a favore dell' **Associazione Papà e Mamme Separati Odv di Novara** fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro; Rif.: art. 14, comma 1 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4) **detrarre dall'imposta** lorda un importo pari al 19% delle erogazioni (liberalità, ma solo in denaro) effettuato a favore dell'**Associazione Papà e Mamme Separati Odv di Novara** per un importo non superiore a 2.065,83 euro. Rif.: art.15, lettera l-bis) d.p.r. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

IMPRESE: quando spetta lo sconto fiscale e in che misura

Le imprese o le società o, più in generale, tutti gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società – IRES (tra queste si annoverano: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) possono scegliere, in alternativa, una delle seguenti possibilità:

- 5) **dedurre** nella dichiarazione dei redditi le erogazioni (liberalità in denaro o in natura) a favore dell' **Associazione Papà e Mamme Separati Odv di Novara** fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro; Rif.: art. 14, comma 1 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

APEMS Odv - Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Sede: legale e operativa, c/o CST Novara – corso F. Cavallotti 9, 28100 – Novara

Iscrizione Registro Terzo Settore Organizzazioni di Volontariato - Cod. 37163 - A1419A

Codice Fiscale: 94046050038

IBAN: IT 28K 05034 10100 000000039417 - Banco BPM, via Negrone, 11 - 28100 NOVARA

SOS: 338.3728423 - Skype: Sos_Genitori_Figli - WhatsApp: 334.8138812

E-mail: info@papaemammeseparationlus.org - Sito internet: <https://www.papaemammeseparationlus.org>



**PAPÀ E MAMME
SEPARATI**

Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione

- 6) **dedurre** nella *dichiarazione* dei redditi le erogazioni (liberalità, ma solo in denaro) a favore dell'**Associazione Papà e Mamme Separati Odv di Novara** per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. *Rif.: art. 100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.*

ATTENZIONE: Le agevolazioni fiscali riconosciute al soggetto persona fisica per erogazioni liberali effettuate in favore di ODV sono attualmente previste da tre norme:

l'art. 10 del TUIR, il quale prevede alla lett. g) del comma 1) una deduzione - non superiore al **2 per cento** del reddito complessivo dichiarato - dei "contributi ... donazioni e ... oblazioni" erogati in favore delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. n. 49 del 1987 (ONG). Si evidenzia che - per effetto della nuova disciplina recata dalla legge n. 125 del 2014 (Norme generali sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) - le ONG "idonee" alla data del 29 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica di ODV se abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS. Tali organizzazioni costituiscono, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle ODV, una particolare categoria ad esaurimento e conservano le agevolazioni fiscali previste per le ODV 20 (cfr. risoluzione n. 22/E del 2015);

l'art. 15, comma 1.1, del TUIR, che nella formulazione applicabile al 2014 prevede una detrazione dall'imposta lorda pari al **26 per cento** per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065 annui (l'importo è elevato a euro 30.000 annui dal 2015, a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 137, della legge n. 190 del 2014).

l'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, che prevede una deduzione delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate, tra gli altri, in favore delle ONLUS, entro il limite del **10 per cento** del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Per espressa previsione dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 460 del 1997, "la deducibilità dal reddito imponibile...prevista dall'articolo 10, comma 1, lett. g) del TUIR è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta" di cui (attualmente) all'articolo 15, comma 1.1., del TUIR.

L'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 prevede a sua volta al comma 6 il divieto di cumulo della deduzione contemplata dalla norma con "ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge".

Con circolare n. 39/E del 2005, emanata a seguito dell'entrata in vigore di tale ultima misura agevolativa, l'Agenzia ha precisato che "la non cumulabilità prescinde dall'importo delle liberalità erogate. Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge".

Al riguardo si ritiene che, qualora il contribuente intenda avvalersi - nel rispetto delle condizioni di legge previste - della deduzione di cui all'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico. Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista dall'art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR o della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1.1., del TUIR, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, **Annuario Del Contribuente - Aggiornato anno 2018 e pubblicato dalla stessa Agenzia:**

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fbf371004ba009f3bbddfba069e646f7/@annuario_versione_online_completa.01-08.pdf?MOD=AJPERES

L'Associazione Vi ringrazia per quanto potrete fare, vi invita inoltre ad iscrivervi alla nostra newsletter, <http://www.papaemameseparationlus.org/iscrizioni/newsletter/> (gratuita), per seguire le nostre attività e rimanere informati sulle ultime novità fiscali.

Il Presidente

Carta Andrea

APEMS Odv - Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione

Sede: legale e operativa, c/o CST Novara – corso F. Cavallotti 9, 28100 – Novara
Iscrizione Registro Terzo Settore Sezione Organizzazioni di Volontariato - Cod. 37163 - A1419A

Codice Fiscale: 94046050038

IBAN: IT 28K 05034 10100 00000039417 - Banco BPM, via Negrone, 11 - 28100 NOVARA

SOS: 338.3728423 - Skype: Sos_Genitori_Figli - WhatsApp: 334.8138812

E-mail: info@papaemameseparationlus.org - Sito internet: <https://www.papaemameseparationlus.org>